

Statuto
Arcigay Firenze Altre Sponde APS
Approvato dal Congresso del 3/11/2020

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

È costituita con sede nel Comune di Firenze, l'associazione denominata "Arcigay Firenze Altre Sponde APS" (di seguito denominata "Associazione")

L'Associazione aderisce ad "Arcigay APS" (di seguito denominata "Arcigay") e alla Federazione ARCI - Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale.

Articolo 2 - Valori

I valori su cui si fonda l'azione dell'Associazione sono:

- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- la promozione della salute e della felicità di ogni individuo;
- l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l'antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l'accoglienza, l'antirazzismo, l'antisessismo;
- la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'Associazione, la trasparenza dei processi decisionali

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersessuale combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare si impegna a:

1. realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
2. promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
3. promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
4. costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
5. promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
6. promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
7. lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;
8. lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
9. essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l'inclusione sociale delle persone LGBTI+;
10. costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
11. sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
12. combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based;
13. partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
14. promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l'educazione

sessuale tenendo conto dell'evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;

15. organizzare e promuovere attività sportive LGBTI+;
16. promuovere la cultura LGBTI+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTI+, difendere la libertà dell'arte, dell'insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;
17. operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTI+.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri soci e socie.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori e lavoratrici dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci e socie, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 4 – Soci e socie

All'Associazione possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e accettare il presente statuto e lo statuto nazionale di Arcigay e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

I/Le Soci/e possono essere:

- Soci/e ordinari/e
- Soci/e Onorari/e (nominati/e dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per il particolare sostegno dato dalla vita e alle finalità dell'Associazione).

Il Consiglio Direttivo conferma l'adesione entro 30 giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti dell'Associazione secondo le regole previste dallo statuto.

La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le somme versate per la tessera sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci e delle socie

I soci e le socie:

- devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale di Arcigay, fatta eccezione per i/le Soci/e Onorari/e
- hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai valori e alle finalità dell'Associazione;
- purché presenti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e delle socie, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiori di età, a proporsi per gli organi dell'Associazione;

- hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che è tenuto a consentirne la visione entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede sociale, al cospetto di un delegato del Consiglio Direttivo e previo rispetto delle limitazioni di legge previste in materia di protezione dei dati personali;
- in caso di controversie con altri soci e socie o con gli organi sociali dell'Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio dei Garanti dell'Associazione secondo le regole previste dal presente statuto

Articolo 6 - Cessazione del rapporto associativo

La qualità di socio/a si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, nonché nei casi in cui i/le soci/e arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato/a che entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei soci e delle socie che verrà convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora l'Assemblea confermasse l'esclusione, le socie e i soci esclusi potranno comunque ricorrere in ultima istanza al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay che deciderà in via definitiva, secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Articolo 7 - Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci e delle socie
- Il Consiglio Direttivo
- Il/la Presidente
- Il Collegio dei Garanti e dei Revisori

Articolo 8 - Assemblea dei soci e delle socie

L'Assemblea dei soci e delle socie può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea straordinaria o Congresso Territoriale.

- Il Congresso:
 - a) discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;
 - b) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - c) elegge il Consiglio Direttivo;
 - d) elegge il Collegio dei Garanti e dei Revisori;
 - e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea ordinaria:
 - a) discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte dei soci e delle socie;
 - b) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti e dei Revisori tra un Congresso e l'altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
 - g) delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio Direttivo;
 - h) approva la nomina dei/delle Soci/e Onorari/e, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l'altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Il Congresso Territoriale viene convocato dal Comitato Territoriale di Arcigay per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale di Arcigay secondo le norme previste dal Consiglio Nazionale di Arcigay.
Al Congresso Territoriale possono partecipare tutte le persone associate da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali di tutte le associazioni aderenti ad Arcigay nel territorio di competenza del Comitato Territoriale, a titolo di garanzia vi partecipa un componente della Segreteria nazionale di Arcigay o un suo delegato.

Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea dei soci e delle socie

- a) Il Congresso è convocato almeno ogni 3 anni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/3 dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.
- b) La convocazione dell'Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque deve essere affissa presso la sede dell'Associazione e pubblicata sul sito internet ufficiale e/o sui canali telematici ufficiali dell'Associazione almeno 30 giorni prima.
- c) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno il 1/4 dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.
- d) L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.
- e) Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone iscritte nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
- f) Ogni socio/a ha diritto di voto
- g) Ogni socio/a può essere delegato da un altro socio/a nel numero massimo di una delega qualora i regolamenti approvati per la convocazione dell'Assemblea dei soci e delle socie non escludano espressamente la possibilità di delega.
- h) Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l'Assemblea ordinaria o straordinaria in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti effettivi o per delega all'Assemblea, validamente costituita.
- i) Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei 2/3 delle persone associate presenti aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione del Congresso o dell'Assemblea straordinaria, validamente costituita.
- j) Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 delle persone associate aventi diritto.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Congresso e resta in carica fino al Congresso successivo.

- In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti, può essere surrogato dall'Assemblea dei Soci e delle Socie.
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti e ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare tra le sue componenti), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
- In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
 - a) deve redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci e delle socie;
 - b) deve attuare le linee politiche approvate dall'Assemblea dei soci e delle socie e curarne l'esecuzione;
 - c) elegge il/la Presidente, il/la Tesoriere/a, il/la Segretario/a ed eventualmente il/la Vicepresidente, tra i/le propri/e componenti;
 - d) deliberare circa l'ammissione o l'esclusione delle persone associate giustificandone i motivi;
 - e) convocare l'Assemblea dei soci e delle socie;
 - f) può redigere il regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo ed ogni altro regolamento che ritenga necessario per le attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e delle socie.
 - g) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - h) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - j) proporre all'Assemblea la nomina di Soci/e Onorari/e;
 - k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci e delle socie.

Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la/il Presidente, o ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno dei consiglieri. Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno 1/3 dei presenti. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un/a componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio direttivo può chiederne la reintegrazione alla prima assemblea ordinaria utile o la convoca appositamente. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la/il Presidente procede a convocare il Congresso.

Articolo 12 - Presidente

La/il Presidente dell'Associazione svolge le funzioni di rappresentanza politica, è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, assicura il regolare funzionamento degli organi amministrativi, ne convoca e ne presiede le riunioni. In caso di assenza o impedimento del/la Presidente tutte le di lui/lei mansioni spettano al/la Vicepresidente o in seconda istanza al/la Segretario/a.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "J.V.", "A.D.", "B", "Piero", "X", and "C.M.M."

Articolo 13 - Collegio dei Garanti e dei Revisori

Il Collegio dei Garanti e dei Revisori è organismo di garanzia e controllo, si compone di tre componenti effettivi ed un supplente, elegge al suo interno un/a Presidente e resta in carica fino al Congresso successivo, in caso di dimissioni il collegio a maggioranza dei suoi componenti coopta un/a sostituto/a.

Il Collegio, convocato dal/la suo/a Presidente, si riunisce ordinariamente una volta all'anno per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Garanti e dei Revisori, verificato l'andamento dell'amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all'Assemblea dei soci e delle socie con relazioni scritte, trascritte nell'apposito registro dei revisori dei conti (era nella versione precedente). Ai componenti del collegio dei Revisori e dei Garanti si applica l'articolo 2399 del codice civile.

In caso di indisponibilità del Collegio dei Garanti e dei Revisori i, il Direttivo può richiedere la certificazione di bilancio ad un Revisore esterno iscritto all'albo. (presente nella versione precedente)

- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea dei soci e delle socie nomina un Collegio dei Revisori e dei Garanti composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- Il Collegio dei Revisori e dei Garanti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di legge.
- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea dei soci e delle socie nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o, qualora il Collegio dei Revisori e dei Garanti sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, potrà incaricarlo della revisione legale dei conti

Il Collegio dei Garanti e dei Revisori è anche un organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Ha il compito di interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione, fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti, dirimere le controversie insorte tra soci/e e gli organismi dirigenti, dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti, pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

L'iniziativa del Collegio è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive. Ogni ricorso presentato deve essere presentato presso il Collegio.

Sia il Presidente sia gli altri componenti del Collegio non possono ricoprire un'altra carica all'interno dell'Associazione.

Il Collegio è convocato dal Presidente. Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi.

In caso di controversie il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.

Articolo 14 - Obbligazioni, patrimonio ed entrate

- L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali.
- L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 15 - Esercizio sociale e bilancio

- Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei soci e delle socie entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione;
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio;
- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei soci e delle socie entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

Articolo 16 - Scioglimento dell'Associazione

- L'Assemblea dei soci e delle socie che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione

APD. B. filo (X) C. M.

imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17 - Simbolo

L'Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay.

L'Associazione, i soci e le socie si impegnano a:

- diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
- tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
- affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale se presente.

L'Associazione se ritenuto opportuno, può adottare tramite deliberazione dell'Assemblea dei soci e delle socie un proprio simbolo locale.

Articolo 18 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e dello statuto nazionale di Arcigay.

